

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro è costituito da azioni ordinarie con diritto di voto ammesse alla quotazione in Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 13.712.000,00, diviso in n. 13.369.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Al 13 marzo 2024 la Società detiene un totale di n. 1.083.906 azioni proprie, pari al 8,11% del capitale sociale.

Le azioni ordinarie sono prive di valore nominale, nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. In termini generali, ogni azione dà diritto ad un voto, tuttavia ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società (l'“**Elenco Speciale**”); e
- (b) la ricorrenza del presupposto di cui alla lettera a) che precede sia attestata da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto ha effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il termine del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi. In deroga a quanto sopra, ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi ha effetto alla *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi.

I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti, mentre la maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal diritto di voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Ai fini del possesso continuativo di ventiquattro mesi si computa anche il periodo di possesso continuativo delle azioni da parte del medesimo soggetto anteriore alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni su un mercato regolamentato attestato sulla base delle iscrizioni risultanti dal libro soci all'atto dell'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale del soggetto legittimato.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

Il soggetto che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato deve presentare istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale, comunicando il numero di azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione – che può riguardare anche soltanto parte delle azioni possedute dal soggetto richiedente – accompagnata da idonea certificazione e/o comunicazione attestante il possesso azionario, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: (a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni:

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del c.c. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Maggiorate**”);
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Maggiorate in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Maggiorate nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (a) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito; o (b) possedute da società o enti (i “**Partecipanti**”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'articolo 2359, primo comma n. 1 del c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono.

La cessione diretta o indiretta delle azioni o del relativo diritto reale legittimante non rileverà ai fini della perdita della maggiorazione del voto (o dell'anzianità d'iscrizione nell'Elenco Speciale) in assenza di cambio di controllo e, pertanto, non rileverà ogni volta che la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica o di un ente, anche privo di personalità giuridica, soggetto al controllo, diretto o indiretto, del medesimo soggetto controllante, direttamente o indirettamente, il cedente.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

In data 3 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione, in virtù della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria del 12 ottobre 2015, (i) ha adottato il regolamento che disciplina le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari; tale regolamento è stato da ultimo integrato e modificato con delibera del Consiglio in data 17 marzo 2020, in conformità alla Comunicazione CONSOB n. 0214548 del 18 aprile 2019; e (ii) ha nominato Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Nella seguente tabella sono riportati i dati aggiornati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili in Assemblea a partire dalla data del 08 gennaio 2024.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	n. Azioni	% rispetto al Capitale Sociale	n. Diritti di Voto	% rispetto al n. totale dei Diritti di Voto
TOTALE	13.369.200	100	17.397.793	100
Azioni ordinarie*	9.340.607	69,867	9.340.607	53,688
Azioni ordinarie con voto maggiorato ¹	4.028.593	30,133	8.057.186	46,312

* incluse le azioni proprie, con diritto di voto sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice civile.

¹ Le azioni ordinarie con voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni (art. 127-*quinquies*, comma 5, del TUF)